

TAR Catanzaro 19/07/1999 n. 974
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

In materia di gare pubbliche l'interesse a ricorrere deve essere riconosciuto quando il possibile accoglimento può determinare per il ricorrente un'utilità, anche solo strumentale, conseguente ad una successiva ed eventuale attività dell'Autorità amministrativa; pertanto, non è necessario che l'impresa ricorrente dimostri che in caso di rinnovazione della procedura di gara, risulterà senz'altro vincitore della gara stessa, poiché la pretesa giuridica sottesa all'iniziativa giudiziaria è finalizzata, in primo luogo, alla rinnovazione della procedura concorsuale, nell'ambito della quale la ricorrente potrebbe conseguire vantaggi. La facoltà prevista dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 di comprovare certe posizioni di stato a mezzo di dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni pubbliche è di carattere generale e trova applicazione, per sua forza naturale, a prescindere da qualsiasi richiamo che a tale normativa facciano gli atti dell'Amministrazione.